

STORICO PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE RICONOSCIMENTO DELLE PREROGATIVE SINDACALI CCNL 2019/2021

Con orgoglio vi comunichiamo che nelle aule del Tribunale di Roma quest'oggi si è scritto un pezzo di giurisprudenza.

La corretta applicazione della logica giuridica, il ragionamento illuminato della giudice, unitamente alla capacità dei nostri avvocati Luigi Molvetti e Giuseppe Naso e alla perseveranza dei Segretari Generali Giuseppe D'Aprile e Attilio Bombardieri hanno consentito di ristabilire un diritto costituzionalmente garantito: il riconoscimento delle prerogative sindacali **dell'informazione e del confronto** (artt. 5 e 6 CCNL 2019/2021).

La sentenza testualmente recita: *“disapplicazione degli articoli 5 e 6 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell'informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della **Federazione UIL Scuola RUA** ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali alla informazione ed al confronto”*.

Il diritto e la ragionevolezza tornano finalmente ad illuminare il percorso tortuoso fin qui battuto.

La doverosa scelta di non sottoscrivere un CCNL non garantistico dei diritti del personale, ha comportato la nostra esclusione dai tavoli di contrattazione integrativa e **l'ingiusta negazione delle prerogative sindacali** che oggi vediamo riespandersi.

Come RUA abbiamo sempre sostenuto la necessità di tenere una linea di condotta che, seppur difficile, fosse coerente e orientata a capovolgere l'ingiusta negazione delle prerogative in parola per la tutela delle colleghe e dei colleghi che ogni giorno rappresentiamo.

Ripartiamo da questo successo per perseguire la rivendicazione del **nostro diritto a stare altresì ai tavoli di contrattazione integrativa**, anche alla luce dell'avvenuta sottoscrizione delle sequenze contrattuali dello scorso ottobre, continuando però a credere di poter incidere sulla norma cardine (d.lgs. 165/2001) che iniquamente lo esclude a chi non sia firmatario del CCNL.

Un obiettivo che riteniamo fondamentale per **il necessario recupero di un potere reale di trattativa**.

Siamo pienamente consapevoli che i grandi traguardi susseguono sempre a un cammino costellato di sacrificio. Il risultato ottenuto però, ci consente di continuare a lottare affinché la giustizia e la democrazia sindacale continuino a prevalere, nella convinzione che quello di oggi rappresenti soltanto un piccolo tassello di una storia molto più lunga che continueremo a scrivere INSIEME.

Continuiamo a crederci!

Sempre al fianco delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

#COSTRUIAMOINSIEMEILNOSTROFUTURO!

Il Segretario Generale
Attilio Bombardieri



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-3° Sez. Lavoro-

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione del Lavoro, all'udienza del 22/01/2025 nella causa iscritta al n° 11280\2024 R.G. lav. pronunciando sulla domanda proposta da FEDERAZIONE UIL SCUOLA-RUA nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO +altri così provvede:

Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione degli artt. 5 e 6 del ccni comparto istruzione e ricerca 2019\2021 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell'informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e della fase cautelare.

Fissa il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.
Roma 22/01/2025 Il Giudice